



PARERE MOTIVATO
n. 49 del 24 marzo 2015

**OGGETTO: Piano Urbanistico Attuativo "Scheda 272" in via Gardesane
Comune di Verona
Verifica di Assoggettabilità**

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, individuata con DGR 23 del 21.01.2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV).
- ESAMINATA** la documentazione trasmessa dall'Ing. Paolo Schena con PEC del 05.12.14, acquisita al prot. reg. al n. 522818 del 05.12.14:
- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
 - Rapporto Ambientale Preliminare;
 - DGC n. 233 del 30.07.14 di adozione del PUA.
- Da una verifica della documentazione presentata, non risultavano trasmessi tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo, per cui, per completare l'istruttoria e quindi sottoporre il tutto alla Commissione per l'espressione del parere di compatibilità ambientale, la Sezione Coordinamento commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva, con nota prot n. 537488 del 16.12.14, un'integrazione di quanto addotto.
- A seguito della richiesta di integrazioni della Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), l'Ing. Paolo Schena ha fatto pervenire con nota del 18.12.14, acquisita al prot. regionale n. 554249 del 29.12.14 la seguente documentazione:
- Tav. 1 – Definizione ambito di intervento;



- Tav. 2 – Vincoli gravati sull'area;
- Tav. 3 – Sovrapposizione mappa catastale-ambito di intervento;
- Tav. 4 – Planimetria stato di fatto;
- Tav. 5 – Infrastrutture e rete esistenti;
- Tav. 6a – Analisi geologica, geomorfologica, idrogeologica;
- Tav. 6b – Studio di compatibilità idraulica;
- Tav. 7 Progetto piani volumetrico
- Tav. 8 – aree soggette a cessione o vincolo d'uso;
- Tav. 9a – Opere di urbanizzazione: verde/parcheggio;
- Tav. 9b - Opere di urbanizzazione: Irrigazione/Pubblica ill.
- Tav. 9c – allacciamento reti gas/acquedotto/en.elettrica;
- Tav. 9d – progetto illuminotecnico;
- Tav. 9e – Relazione tecnica progetto illuminotecnico;
- Tav. 10 – relazione illustrativa;
- Tav. 11 – norme di attuazione
- Tav. 12 – Prontuario per la mitigazione ambientale;
- Tav. 13 – Schema di convenzione;
- Tav. 14 – Capitolato e preventivo di spesa opere di urbanizzazione;
- Rapporto ambientale preliminare – integrato;
- Istanza verifica di assoggettabilità;
- DGC n. 233 del 30.07.14 di adozione del PUA.

CONSIDERATO che con nota prot n. 13024 del 13.01.15 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Provincia di Verona;
- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta;
- Sezione bacino idrografico Adige Po – Sezione di Verona;
- Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona;
- AATO Veronese;
- Servizio Igiene Sanità Pubblica Igiene Urbana e Ambientale;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto;
- MiBACT - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto;
- Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;
- Comune di Verona.

VISTA la Dichiarazione trasmessa dal Comune di Verona con nota prot. n. 359708 del 23.12.14, acquisita al prot. reg. al n. 549763 del 23.13.14 con la quale si dichiara che non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni.

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale consultati:

- prot. n. 6292/2015 del 23.01.15, acquisito al prot. reg. al n. 30778 del 23.01.15 del Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona con il quale parere con il quale evidenzia che «[...] il piano non produrrà effetti significativi sull'ambiente»;
- prot. n. 2794 del 18.02.15, acquisito al prot. reg. al n. 76503 del 24.02.15 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, dal quale emerge che: «[...] pur non ravvisando la necessità di assoggettare l'opera alla procedura VAS considerato che il piano ha una certa estensione e che prevede diversi interventi di escavazione, ritiene tuttavia opportuno che questi siano effettuati con l'assistenza di archeologi



professionisti, onde evitare rinvenimenti di beni archeologici in corso d'opera e l'eventuale danneggiamento dei medesimi»;

- prot. n. 2015/46904 del 12.02.2015, acquisito al prot. reg. al n. 63144 del 12.02.2015, del quale emerge che: «[...] non sono stati valutati i possibili effetti significativi cumulativi sull'ambiente (allegato VI alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006), derivanti dal fatto che il PUA in oggetto risulta in prossimità di altre 9 schede norma a carattere abitativo collocate lungo il medesimo tratto di Via Gardesane (circa 500m) o nelle zone circostanti, identificate con i numeri 530, 77, 40, 148, 583, 114, 449, 484, 363.

Fra i potenziali effetti significativi derivanti dalla consistente presenza di schede norma contigue e confinanti fra loro, si ritiene possa essere considerato l'impatto al suolo degli scarichi reflui, soprattutto in considerazione delle volumetrie di progetto e gli abitanti equivalenti afferenti alle schede norma di cui sopra. Stante l'assenza nella Via Gardesana della fognatura dinamica comunale, si informa tuttavia che la fognatura è presente nell'incrocio dal quale nasce via Gardesane, così come evidenziato nella planimetria allegata (rete fognaria esistente in colore verde).

Dall'analisi della documentazione prodotta si osserva che non è stata analizzata la compatibilità del PUA con i vigenti strumenti di pianificazione, con particolare riferimento al Piano di Qualità dell'Aria ed il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile del Comune di Verona.

Si rimanda pertanto a codesto Ente la valutazione circa la necessità di provvedere a richiedere alla

ditta di integrare il rapporto ambientale preliminare considerando anche gli effetti cumulati derivanti

dai PUA adiacenti e la mancata analisi degli strumenti di pianificazione sopra citati.

In merito alle osservazioni eventualmente pervenute nel corso della pubblicazione del PUA, si rimanda al Coordinamento Pianificazione Territoriale, che legge per conoscenza, la trasmissione delle stesse alla Regione o la comunicazione circa l'assenza di osservazioni pervenute in tempo utile (ovvero fino a 20gg dopo la scadenza del periodo di deposito degli atti relativi al piano in oggetto, come previsto dall'art. 20 della L.R. 11/2004)».

VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 13 del 24.03.2015 predisposta dal Dipartimento del Territorio Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV, dalla quale emerge che:

- Il Rapporto Ambientale Preliminare contiene la descrizione dell'ambito d'intervento e alcune informazioni relative allo stato dell'ambiente.
- Il Rapporto Ambientale Preliminare contiene la verifica di coerenza con i seguenti piani sovraordinati:
 - PTRC della Regione Veneto;
 - PTCP della Provincia di Verona;
 - PAT del Comune di Verona;
 - PI del Comune di Verona.
 - L'area è sottoposta ai seguenti vincoli:
 - Vincolo sismico di classe 3
 - Fasce di rispetto da strade romane
 - Aree di ricarica degli acquiferi
 - Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi
 - Ambito planiziale dell'acquifero indifferenziato
- Relativamente alla valutazione dei potenziali effetti sull'ambiente va detto che il Comune di Verona – Ambiente con parere prot n. 2015/46904 del 12.02.2015 ha evidenziato che:



«non sono stati valutati i possibili effetti significativi cumulativi sull'ambiente (allegato VI alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006), derivanti dal fatto che il PUA in oggetto risulta in prossimità di altre 9 schede norma a carattere abitativo collocate lungo il medesimo tratto di Via Gardesane (circa 500m) o nelle zone circostanti, identificate con i numeri 530, 77, 40, 148, 583, 114, 449, 484, 363.

Fra i potenziali effetti significativi derivanti dalla consistente presenza di schede norma contigue e confinanti fra loro, si ritiene possa essere considerato l'impatto al suolo degli scarichi reflui, soprattutto in considerazione delle volumetrie di progetto e gli abitanti equivalenti afferenti alle schede norma di cui sopra. Stante l'assenza nella Via Gardesana della fognatura dinamica comunale, si informa tuttavia che la fognatura è presente nell'incrocio dal quale nasce via Gardesane, così come evidenziato nella planimetria allegata (rete fognaria esistente in colore verde).

Sul punto si evidenzia che la valutazione dei potenziale effetti significativi cumulativi deve essere valutata dai piani sovraordinati rispetto al PUA in esame, e specificatamente in sede di PAT o di PI, ovvero nella fase ex post del processo di Valutazione Ambientale Strategica, in sede di monitoraggio del Piano, come peraltro previsto dall'art. 76 delle NTA del PAT del Comune di Verona: «[...] 76.01 In attuazione dell'art. 10 della DIRETTIVA 2001/42/CE, il PAT determina le modalità di controllo degli effetti ambientali significativi conseguenti all'attuazione del piano al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli impatti imprevisti ed essere in grado di adottare le opportune misure correttive.

DIRETTIVE

76.02 L'attuazione delle previsioni del PAT, nonché l'evoluzione delle condizioni di equilibrio che ne assicurano la sostenibilità, è sottoposta a specifico monitoraggio.

76.03 Ogni anno, contestualmente alla pubblicazione della proposta di piano triennale delle opere pubbliche, il Sindaco presenta alla Città una relazione sullo stato di attuazione del piano e sugli esiti del monitoraggio, prevedendo le forme opportune di pubblicità e di partecipazione.

76.04 La relazione evidenzia, sulla base dell'aggiornamento dei dati del quadro conoscitivo ed in rapporto agli indicatori utilizzati per la VAS, anche sulla base dei dati rilevati dal rapporto annuale sullo stato dell'Ambiente, gli andamenti tendenziali dei parametri di sostenibilità utilizzati per la VAS in rapporto allo stato di attuazione delle previsioni del PAT.

76.05 Prima della scadenza del termine di cui all'art. 18, comma 7, della L.R. 11/2004, ed in ogni caso prima di avviare il procedimento di revisione del P.I., la Giunta presenta al Consiglio Comunale un rapporto che verifica puntualmente lo stato delle condizioni di sostenibilità individuate dalla VAS, con particolare riferimento:

a) al grado di attuazione di sistemi di trasporto rapido di massa ed agli effetti di questi sulla mobilità urbana;

b) al completamento delle reti di collettamento dei reflui urbani e all'adeguatezza dei sistemi di depurazione cui questi afferiscono;

c) alla riduzione delle perdite della rete di approvvigionamento idropotabile in relazione alla possibilità di sostenere maggiori carichi insediativi senza aumentare la pressione sulle risorse;

d) all'attuazione di programmi di risparmio energetico, con particolare riferimento al settore dei trasporti urbani e a quello dell'edilizia, che muovano nella direzione di assicurare il contributo della Città di Verona agli impegni internazionali di riduzione delle emissioni climalteranti;

e) alla realizzazione del sistema di parchi e spazi verdi, percorsi pedonali e ciclabili;

f) all'equilibrio tra le previsioni, attuate e in attuazione, relative alla riqualificazione di parti della città costruita rispetto alle previsioni, attuate e in attuazione, relative alla occupazione di nuovi suoli.



76.06 *In relazione a tale verifica la Giunta può proporre l'adozione di eventuali misure cautelative/correttive nell'attuazione del PAT [...]*».

Relativamente alla vulnerabilità degli acquiferi si evidenzia che l'art. 43 "Tutela della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi" delle NTO del Piano degli Interventi prescrive che: "[...]

3. I progetti di PUA e gli interventi edilizi di cui alle lett. d), e) ed f), comma 1, art. 3 del D.P.R. 380/2001 potranno essere autorizzati e/o assentiti a condizione che rispettino le previsioni del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009 e successive linee guida applicative.

4. A tal fine, nella relazione geologica allegata al progetto, dovrà essere:

a) dato esplicitamente atto del rispetto delle presenti norme;

b) precisate le opere incidenti sulla vulnerabilità degli acquiferi;

c) illustrate, anche progettualmente, le misure di tutela, salvaguardia e mitigazione proposte".

- Dal Rapporto Ambientale si evince che "[...] Il progetto, per l'esiguità e per le soluzioni tecniche (accumulo e smaltimento ...) che prevede, non interferisce con gli acquiferi".

Tuttavia non emerge dal Rapporto Ambientale Preliminare né dalla TAV 6A "Analisi geologica, geomorfologica, idrogeologica" la valutazione delle opere incidenti sulla vulnerabilità degli acquiferi né l'individuazione delle misure di tutela, salvaguardia e mitigazione proposte.

Si rimanda pertanto al Comune la verifica di coerenza degli interventi previsti con le prescrizioni contenute nell'art. 43 delle NTO del Piano degli Interventi e, comunque, con il Piano Regionale di Tutela delle Acque.

- Dal citato parere del Comune di Verona – Ambiente emerge inoltre che: «Dall'analisi della documentazione prodotta si osserva che non è stata analizzata la compatibilità del PUA con i vigenti strumenti di pianificazione, con particolare riferimento al Piano di Qualità dell'Aria ed il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile del Comune di Verona [...]».

In contrasto con quanto sopra evidenziato si fa presente che dalla DGC n. 233 del 30.07.2014 di adozione del PUA "Scheda 272" si evince che: «*come evidenziato dal Parere Tecnico Istruttorio - allegato sub A - predisposto dal competente Coordinamento Pianificazione Territoriale il "PUA SCHEDA 272" risulta conforme alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti.*

Si rimanda pertanto al Comune la verifica della coerenza degli interventi previsti con la pianificazione comunale vigente e, segnatamente, con i citati Piano di Qualità dell'Aria e Piano di Azione per l'Energia Sostenibile.

- In conclusione, dall'istruttoria compiuta e dell'esame degli atti si ritiene che il PUA in oggetto non vada sottoposto a procedura VAS in quanto, con la realizzazione di tutte le misure di mitigazione/compensazione individuate, non determina effetti significativi sull'ambiente.

VISTA la relazione istruttoria tecnica svolta per la Valutazione d'Incidenza in ordine alla documentazione trasmessa, che ha riconosciuto la sussistenza della fattispecie di esclusione della procedura per la Valutazione di Incidenza riportata al paragrafo 3, lettera B, punto VI, dell'allegato A alla D.G.R. 3173/06.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO

LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME IL PARERE DI

NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.



il Piano Urbanistico Attuativo "Scheda 272" in via Gardesane non vada sottoposto a procedura VAS e che possano essere esclusi effetti significativi sull'ambiente, con la realizzazione di tutte le misure di mitigazione/compensazione individuate nel Rapporto Ambientale Preliminare.

Prima dell'approvazione dovranno essere ottemperate le seguenti prescrizioni:

- dovrà essere verificata la coerenza degli interventi previsti da PUA con la pianificazione comunale vigente e, segnatamente, con il Piano di Qualità dell'Aria e il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile;
- relativamente ai potenziali effetti degli "scarichi reflui" sugli acquiferi dovrà essere verificata la coerenza degli interventi previsti da PUA con le prescrizioni contenute nell'art. 43 delle NTO del Piano degli Interventi e, comunque, con il Piano Regionale di Tutela delle Acque.

In sede di attuazione dovranno essere ottemperate le seguenti prescrizioni:

Le opere di manomissione del suolo dovranno essere effettuate con ogni cautela al fine di prevenire il danneggiamento di eventuali livelli archeologicamente significativi. Resta salvo in ogni caso il disposto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 in caso di rinvenimenti fortuiti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente Parere si compone di 6 pagine

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis